

La caccia negli Statuti abruzzesi: secoli XIII - XVI

di Aurelio Manzi

1. La caccia nelle società medioevali e rinascimentali fu l'attività ludica per eccellenza della classe aristocratica e degli alti ranghi del clero. Veniva infatti praticata con grande sfarzo e dispendio di risorse: stuoli di dame, cavalieri, battitori e cani erano al seguito dei nobili cacciatori che coglievano, in questo modo, l'occasione per riaffermare il loro stato sociale nonché il diritto di proprietà sui loro feudi. L'esercizio venatorio fu però anche un'attività primaria per le popolazioni rurali, spesso rappresentava l'unica fonte di approvvigionamento di proteine animali in una società caratterizzata da una economia misera, sovente ai limiti della mera sussistenza.

Attraverso lo studio degli statuti di molte città abruzzesi, compilati tra il XIII ed il XVI secolo, possiamo in parte comprendere il ruolo che la caccia rivestiva all'interno di dette comunità e conoscere le norme che la regolamentavano. Premettiamo che la legislazione comunale esaminata è solo quella attualmente pubblicata, abbiamo pertanto tralasciato di visionare i molti regolamenti civici ancora inediti di cui gli archivi sono pieni. Tra gli statuti presi in considerazione vanno annoverati anche quelli che riguardano il Cicolano, territorio laziale al confine con l'Abruzzo, regione alla quale culturalmente è molto affine e di cui, in passato, spesso ha condiviso le vicende civili e politiche. I codici esaminati in cui sono presenti norme di carattere venatorio sono i seguenti: statuto municipale di Atri del secolo XV (Barberini, 1972); statuto del comune di Teramo del 1440 (Barberini, 1977); codice «Catena» di Penne degli anni 1457 e 1468 (De Caesaris, 1935); statuti municipali di Tocco da Casauria del XVI secolo (Di Virgilio, 1982); statuti di Lanciano del 1592 (La Morgia, 1974); statuti del Cicolano del XIII secolo (Sella, 1940); statuti di Loreto Aprutino del XVI secolo (Stoppa, 1900).

2. I falconi erano lo strumento di caccia esclusivo dei nobili, a tale proposito il vescovo di Teramo Campano (Palma, 1832), avente tra l'altro il privilegio

di poter cacciare e portare asta e spiedo, in una sua missiva datata 1465 così scriveva: «Nam accipitrem nutrire, et gestare manu, commune fortasse, sed cum paucis». Il modo di uccellare da lui definito *perdicarium*, con molta probabilità, si riferiva proprio alla caccia col falcone. I nobili si servivano anche di reti sia per uccellare (*aucupare*) che per catturare mammiferi, in particolare lepri e caprioli, pratica che richiedeva anche un ingente numero di battitori e cani. Non è un caso che in alcuni statuti riguardanti il Cicolano, compilati nel XIII secolo (Sella, 1940), si ordinava agli uomini dei vari feudi di accorrere dal proprio signore, ogni qualvolta questo fosse intenzionato di andare a caccia e di portare i cani, nel caso si trattasse di caccia al cinghiale, oppure le reti e i *leporarios* (probabilmente un tipo di rete adatta per la cattura delle lepri) quando il feudatario volesse insidiare detti lagomorfi. Le reti però venivano utilizzate anche dalle classi subalterne specialmente per uccellare. Dagli statuti di Penne (De Caesaris, 1935) apprendiamo dell'esistenza di una rete detta *plagella* con cui spesso venivano illegalmente catturati i colombi. Probabilmente questi manufatti erano impiegati anche nelle cacce notturne con l'ausilio di lanterne od altra fonte luminosa.

Gli strumenti di caccia maggiormente adoperati dai ceti popolari erano invece il vischio, i lacci fabbricati con crini di cavallo, le tagliole, mezzi economici e nello stesso tempo efficaci e discreti. Nel Cicolano i feudatari dei vari castelli vietarono ai propri sudditi di fabbricare lacci per starne, caprioli, cinghiali; di tendere reti, tagliole ed altri ordigni non meglio identificati (*bucinos e graticos*) per la cattura di quaglie, starne e qualsivoglia altro animale, sia esso domestico che selvatico, senza espressa licenza del signore.

Ci si serviva anche di armi sofisticate quali: l'arco, la balestra e, più tardi, l'archibugio appannaggio però delle persone più facoltose. A Lanciano (La Morgia, 1974), nel secolo XVI, si vietava di sparare con detta arma contro i piccioni od altro uccello all'interno della città e nel suo circondario per ovvi motivi di incolumità pubblica.

3. Dalla analisi di molti statuti sembra che la caccia, almeno nei secoli XV e XVI, fosse un'attività piuttosto libera, praticata da tutti i ceti sociali e regolata da poche norme finalizzate, più che alla gestione della fauna, alla tutela della proprietà privata ed in particolare dei coltivi.

Norme restrittive per l'esercizio venatorio le troviamo solo negli statuti del Cicolano. Gli uomini di molti feudi ricadenti in questo territorio non potevano cacciare senza espressa licenza del signore. Erano peraltro tenuti, se in possesso di regolare permesso di caccia, a dare al feudatario parte dei capi abbattuti:

«Et si caperet starnas vel alias aves, spinosas (istrici, n.d.a.) vel lepores dominus debet habere medietatem». Solo al lupo la caccia era libera: «(...) exceptuatur lupi contra quos quis potest venari et insidiari pro suo arbitrio voluntatis». Si cercava in questo modo di perseguire un predatore in diretta competizione con l'uomo; a Penne nel XV secolo veniva elargita una taglia a chiunque avesse ammazzato un lupo. La carne lupata, ossia quella di bestiame ammazzato da questo canide, frequentemente veniva venduta sui banchi del macellaio il quale però era tenuto ad esporla separata da altre carni.

A Lanciano nel 1565 il capitano Capece, delegato regio al controllo della città, emise un bando in cui si vietava di andare a caccia senza la sua relativa licenza (La Morgia, 1974). Nello stesso centro l'attività venatoria era proibita per i forestieri come sancito in un capitolo dello statuto del 1592: «Item è ordinato che nessuna persona forastiera ardisca né persona cacciare o far cacciare a nessuna sorte di caccia nelle selve e territori e feudi di essa città sotto pena di carlini dieci per ciascuna volta et di perdere le reti et strumenti colli quali cacciando andranno per ciascuna volta».

La caccia veniva generalmente proibita, in determinati periodi dell'anno, sui terreni coltivati esclusivamente per evitare danni ai raccolti. Così a Tocco da Casauria (Di Virgilio, 1982) era vietato cacciare quaglie nei campi di grano ed altre «vittovaglie» dal mese di aprile fino al periodo della raccolta; a Lanciano invece si impediva di andare a caccia nelle «possessioni d'altri» da agosto fino ad ottobre. Nello statuto teramano del secolo XV (Barberini, 1978) un capitolo proibiva a cacciatori ed uccellatori di entrare e far danni in vigne, orti e chiuse di altre persone. Il divieto di andare a caccia di notte, stabilito nelle norme, di Loreto Aprutino (Stoppa, 1900) era probabilmente finalizzato all'esigenza di tutelare i raccolti od altra proprietà da eventuali furti. Ad Atri (Barberini, 1977), invece, la caccia notturna era permessa solo con lucerne ad olio, mentre si proibiva l'uso di fasci di canne, utilizzate in molti lavori agricoli, onde evitare impieghi impropri di queste graminacee un tempo tenute in grossa considerazione.

Comuni a molti statuti erano alcuni articoli che impedivano l'uccisione di piccioni con qualsiasi mezzo ed in ogni tempo. Detto divieto si rese necessario per tutelare i colombi il cui allevamento era pratica diffusa e molto consolidata. A Teramo era lecito cacciare solo piccioni descritti come «columbos vero corollinos vocatos» che, con molta probabilità, si trattavano di colombacci (*Columba palumbus*). Un articolo dello statuto pennese era ancora più previdente dal momento che proibiva ai cacciatori di abbattere anche galline, anatre e qualsiasi altro volatile domestico. Non potevano essere catturati nemmeno sciami

di api provenienti da altrui alveari, come espressamente sancito in una regola statutaria di Lanciano.

4. La caccia nelle società passate, segnate da sconvolgimenti politici, epidemie e carestie, su cui incombeva costantemente lo spettro della fame, fu una risorsa tutt'altro che sottovalutabile. Essa forniva la carne a molti ceti sociali che difficilmente l'avrebbero consumata. Oltre a pellami, corni ed altro, la popolazione traeva dagli animali selvatici anche rimedi di natura medico-magica di cui in Abruzzo si è fatto uso fino ai primi decenni di questo secolo. Difatti numerosi erano gli animali ritenuti miracolosi o quantomeno con parti del corpo aventi proprietà taumaturgiche. Ad esempio, per prevenire l'aborto in donne incinte se ne cingeva il ventre con budella di lupo (Finamore, 1986); l'unghia della lince, conosciuta come lupo cerviero, strofinata sullo stomaco dei cavalli ne rimuoveva ogni dolore (D'Alessandro, 1723).

I prodotti della caccia affluivano anche sui mercati cittadini, nello statuto lancianese era di proposito inserita una norma per regolare la vendita degli uccelli: «Item è ordinato che tutte quelle persone che vorranno vendere ogni sorta di uccelli debbia venderli pubblicamente nella piazza di essa città e non in segreto, quali debbiano vendere cioè li palombi grossi selvaggi il paro al più prezzo grana sei e li piccoli grana quattro il paro, li tordi e le merule tornesi tre il paro e le fringuelle et altre sorte di uccellami piccoli un quatrino l'uno purché siano grassi eccettuando le ficetole quali si debbiano vendere cavalli quattro purché sieno grassi altrimenti si vende in quartino l'una, e le verlicche grasse tornei tre, le magre due tornei e le caporelle uno tornese l'una le tortori quattro tornei l'una [...]». Per «ficetole» probabilmente si intendevano sia il beccafico (*Sylvia borin*) che altre specie del genere *Sylvia*; detto termine si è conservato nel dialetto della vallata del Sangro nella parola «ficitre» che ha lo stesso significato (Manzi *et alii*, 1987). Difficilmente individuabili sono le «verlicche» e le «caporelle», queste ultime, con molti dubbi, potrebbero essere considerate averle (*Lanius collurio*) dal momento che questi uccelli, nella zona frentana, sono conosciuti sia con il nome più comune di «castre» che con quello di «caprarelle», voce pittusto assonante con quella sopra riportata. Sempre a Lanciano la carne di cinghiale e di altre specie selvatiche era soggetta a gabella. Siamo a conoscenza anche che, nelle famose fiere che avevano luogo in questa città, un centinaio di pelli di volpi, nel XVI secolo, era valutato otto ducati (Marino, 1979). All'Aquila, nel 1462, un «cenericcio» (femmina di germano reale) costava sette soldi e mezzo; un paio di piccioni sedici soldi mentre una gallina, a titolo di raffronto, era valutata dieci soldi (Marino, 1979). A Teramo una norma

statutaria fissava il prezzo di un paio di colombi domestici a tre soldi, una coppia selvatica ne costava invece due. È facile dunque comprendere il motivo della presenza, in molti regolamenti comunali, di precise disposizioni protezionistiche nei confronti dei piccioni domestici il cui allevamento era una risorsa economica ed alimentare tutt'altro che secondaria.

Prede dei cacciatori, cadevano regolarmente anche animali attualmente estinti o quantomeno rarefatti nel territorio regionale, è il caso di molti ungulati selvatici quali: cervo, capriolo, camoscio ma anche diverse specie ornitiche ormai scomparse e la cui presenza passata difficilmente è stata provata. Il vescovo Campano nella sua lettera datata 1465, di cui abbiamo riportato uno stralcio, riferendosi al territorio teramano, oltre a menzionare lepri, cinghiali, cervi che, a sentirlo, dovevano essere piuttosto diffusi, ricorda anche *Afram gallinam* e *Jonicam attagenam*: nella prima voce viene individuata probabilmente la gallina faraona, non è da escludere che possa trattarsi anche della gallina prataiola o dell'otarda; il secondo termine, invece, si riferisce al francolino (*Francolinus francolinus*), fasianide introdotto in Italia dai Crociati ed estinto nella seconda metà del secolo scorso (Pratesi, 1978), la cui presenza passata in Abruzzo finora non era mai stata documentata e supposta.

5. Da quanto emerso sembra che in molte città abruzzesi, nel periodo compreso tra i secoli XV e XVI, la caccia non fosse appannaggio delle sole classi dominanti ma praticata da tutta la popolazione. Nel Cicolano invece nel XIII secolo l'attività venatoria era prerogativa del feudatario che poteva o meno concedere permessi di caccia ai sudditi su cui, di conseguenza, arrogava tributi in selvaggina. Al contrario in molti centri abruzzesi, nei successivi secoli XV e XVI, la caccia sembra sia stata attività più o meno libera, regolata solo da norme che tendevano più che altro a salvaguardare le coltivazioni e la proprietà privata in generale. Conseguentemente l'esercizio venatorio era proibito nei periodi di maturazione dei raccolti ed i cacciatori non avevano il diritto di penetrare nei fondi altrui, come invece oggi è legalmente sancito.

La mancanza di norme che contemplassero il reato di bracconaggio fa supporre che non ci fossero bandite di caccia o specie selvatiche protette. D'altronde le persone dedite all'esercizio venatorio erano in parte anche agevolate dal momento che rifornivano i mercati cittadini di selvaggina. Godevano, in Lanciano, del diritto di tagliare legna nella selva di Piazzano, antica foresta planiziare sul Sangro gestita da questa città, ogni qualvolta erano nella necessità di passarvi la notte. Per salvaguardare la selvaggina e gli interessi dei cacciatori locali, nello stesso centro frentano, fu statuito il divieto di caccia per i forestieri.

C'è però da notare che molti statuti esaminati, come quelli di Penne, Lanciano e Teramo, furono l'espressione di città demaniali soggette, quindi, alla sola autorità regia e conseguentemente meglio tutelate nei confronti di vessazioni ed imposizioni di natura feudale. Il banno del capitano Capece, dell'anno 1565, che impose una licenza per andare a caccia nel territorio lancianese sembra essere un fatto episodico ed isolato tanto che, nello statuto del 1592, non si parla di alcun permesso per espletare l'attività venatoria. Con molta probabilità, nei centri controllati dai vari baroni, la caccia veniva gestita in ben altro modo, riservata ed amministrata dal solo signore locale. Gli statuti del Cicolano, che si riferiscono per l'appunto ad alcune di queste comunità, sono in contrasto stridente, seppure di periodo anteriore, con quelli delle città demaniali.

Ulteriori studi ed approfondimenti sono ancora necessari per meglio comprendere l'esercizio venatorio nelle società passate, sia nei suoi aspetti sociali e normativi che in quelli tecnici e faunistici, in riferimento anche alla caccia attuale che ormai, svuotata del suo significato originale, è stata ridotta ad una semplice e spesso distruttiva attività ludica.

Nota bibliografica

- F. Barberini, *Statuto municipale della città di Atri*, Atri 1972.
 F. Barberini, *Statuti del comune di Teramo del 1440*, Atri 1977.
 G. D'Alessandro, *Lettera ad un amico nella quale dotta, e leggiadramente si tratta del nobile divertimento della Caccia*, Napoli 1723.
 G. De Caesaris, *Il codice «Catena» di Penne, riformato negli anni 1457 e 1468*, Casalbordino 1935.
 F. Di Virgilio, *Statuto municipale di Tocco da Casauria (secolo XVI)*, L'Aquila 1982.
 G. Finamore, *Tradizioni popolari abruzzesi*, Cerchio 1986.
 N. La Morgia, *Gli statuti antichi dell'Universitas lancianese*, Lanciano 1974.
 A. Manzi, M. Pellegrini, A. Natale, *Gli uccelli nella tradizione popolare abruzzese*, in «Rivista Abruzzese», a. XL (1987), n. 1, pp. 52-60.
 M. Marino, *Le gabelle teramane nel Cinquecento*, Atri 1979.
 N. Palma, *Storia della città e diocesi di Teramo*, vol. II, Teramo 1832.
 F. Pratesi, *Esclusi dall'Arca*, Milano 1978.
 P. Sella, *Statuti del Cicolano*, Casalbordino 1940.
 T.B. Stoppa, *Cenni storici ed antichi statuti di Loreto Aprutino*, Giulianova 1900.